



Titolo

Calciatore - tesseramento – corretto tesseramento - rilevanza

Descrizione

Il corretto tesseramento degli atleti assume un rilievo primario in ambito federale e quindi, per converso, le violazioni della relativa normativa sono gravi. Da un lato, infatti, il tesseramento risulta preordinato al corretto e trasparente svolgimento delle competizioni federali nonché alla salvaguardia della parità di condizioni tra le squadre che vi partecipano; dall'altro (e tanto più nell'ambito delle società dilettantistiche nonché delle squadre giovanili) il tesseramento presidia una funzione eminente di tutela nei confronti del singolo atleta, garantendone la previa sottoposizione ai necessari controlli sanitari nonché l'accesso alle coperture assicurative in caso di infortuni. In disparte i principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall'art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall'art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe. La disposizione discende direttamente dall'art. 7, comma 1, dello Statuto federale ("Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC") e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell'art. 39, che disciplinano il tesseramento dei calciatori.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 60/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 32, comma 2, CGS; art. 4 CGS; art. 10, comma 7, CGS; art. 7, comma 1, Statuto FIGC; art. 39 NOIF

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0060 CFA del 11 dicembre 2024 (A.S.D. Polisportiva Serra Volante/PFI)